



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

COMUNE DI ASSISI

All. D.C.C. n. 72 del 2005

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – LIMITI D’IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE

ART. 5 – ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

ART. 7 – QUALIFICAZIONE

ART. 8 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

ART. 9 – ATTO DI AFFIDAMENTO

ART.10– LAVORI D’URGENZA

ART.11 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

ART.12 – PUBBLICITA’

ART.13 - PERIZIA SUPPLETIVA

ART.14 - CONTABILITA' E LIQUIDAZIONI

ART.15 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ART.16 – PIANI DI SICUREZZA

ART.17 - COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA

ART.18 – NORMA DI RINVIO

ART.19 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente regolamento è l'esecuzione dei lavori in economia così come previsti all'art. 24 comma 6 della Legge 109/94 fino all'importo di 200.000 EURO, le cui categorie generali sono definite dal DPR 554 del 21.12.99.

Ciascuna stazione appaltante può individuare con riguardo alle proprie specifiche competenze i lavori oggetto del presente regolamento nell'ambito delle categorie generali.

In presenza di contratti misti, quando comprendono lavori, servizi e/o forniture, si applicherà il presente regolamento quando i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

ART. 2 – LIMITI D'IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Euro.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Nessun lavoro avente carattere unitario d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

Nell'ambito delle categorie generali previste all'art. 88 del DPR. 554/99 e fermo restando il limite d'importo indicato al precedente art. 2 si definiscono le seguenti tipologie di lavori in economia:

a) Lavori di manutenzione, adattamento, riparazione e realizzazione di opere e/o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della L. 109/94.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1 - interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quando il Responsabile del

procedimento valuti la necessità di intervenire in tempi celeri non ottenibili con altre forme, anche accelerate di appalto ordinario;

2 - interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quando gli interventi, per loro natura non risultino prevedibili nella loro entità e per tale motivo sia necessario effettuare contratti "aperti" previsti all'art. 154 del DPR. 554/99;

3 - interventi su reti di servizi, (acqua, gas, fognature, elettricità, pubblica illuminazione, impianti semaforici, telefonia, ecc.), opere ed impianti comunali quando l'intervento sia necessario per garantire il mantenimento del servizio o per assicurare condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e salute pubblica;

4 - interventi su aree stradali e relative pertinenze volte al miglioramento della viabilità quando si debbano garantire e/o ripristinare condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada;

5 - interventi di manutenzione e restauro di beni di interesse storico, artistico ed archeologico nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente dalla stazione appaltante;

b) Manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore a 50.000 EURO.

Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1 - interventi generali di manutenzione ed assimilabili (adattamento, sistemazione, riparazione, ecc.) di immobili, opere e impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico;

2 - interventi su reti ed impianti di servizi pubblici (acqua, gas, fognature, elettricità, illuminazione pubblica, telefonia, ecc.);

c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza nonché quelli tesi a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico e culturale.

Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento

1 - interventi su reti di servizi (acqua, gas, fognatura, elettricità, illuminazione pubblica, impianti semaforici, telefonia, ecc.) quando si debba

intervenire per assicurare il funzionamento del servizio pubblico al fine di garantire la sicurezza, sia pubblica, igienica, sanitaria o normativa;

2 - interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

3 - interventi, anche se già programmati, in materia di sicurezza che eventi imprevedibili impongano di anticipare celermente;

d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1 - lavori divenuti urgenti dopo l'esperimento di procedura di gara, anche informale, andata deserta. In questo caso è possibile affidare direttamente, in economia, adeguando eventualmente e se necessario, le condizioni della gara andata deserta alle effettive condizioni del mercato.

e) Lavori necessari per la compilazione di progetti.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie d'intervento:

1 - prove geognostiche e geologiche;

2 - prove stratigrafiche e relativi oneri (ponteggi, assistenza, ecc.)

3 - rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici necessarie a riportare alla esatta definizione delle caratteristiche tecniche dell'immobile.

f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1 - interventi di completamento e messa in funzione dell'immobile in caso di contenzioso o in seguito all'abbandono dell'impresa. In questo caso è possibile affidare direttamente, in economia, i suddetti interventi.

g) Lavori di non rilevante complessità, inseriti nella programmazione dell'Ente e/o accessori ad un appalto in corso di esecuzione, quando il Responsabile del procedimento valuti la necessità di intervenire in tempi celeri.

Ai fini del presente regolamento i lavori di manutenzione sono intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto è preordinato a svolgere. Tali lavori possono altresì comprendere anche l'esecuzione di nuovi lavori purché questi assumano rilievo economico inferiore al 50% dell'importo complessivo dell'intervento.

L'Amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per lavori non espressamente contemplati nel presente elenco, nei limiti della normativa vigente, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente

regolamento.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE

I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- in amministrazione diretta - con proprio personale o con personale eventualmente incaricato e con l'acquisto di materiali nonché il noleggio di mezzi necessari alla realizzazione dei lavori. La spesa complessiva per i suddetti acquisti, noleggi e costo del personale incaricato non potrà essere superiore a 50.000 EURO.

- per cottimi - affidando i lavori ad imprese esterne individuali o collettive.

In entrambi i casi è possibile ricorrere al contratto "aperto" ex art. 154 DPR. 554/1999 determinando l'arco di tempo di esecuzione degli interventi.

ART. 5 – ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme dei precedenti articoli.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

La realizzazione dei lavori in economia avviene mediante la predisposizione e approvazione con apposita determinazione del Responsabile del Settore o Servizio competente della seguente documentazione:

- per l'esecuzione in amministrazione diretta, gli acquisti di materiale e noleggi necessari all'esecuzione dei lavori deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal Responsabile del Settore o Servizio competente, in cui siano riportate le necessità, l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte.

- per i lavori affidati per cottimi, ed entro il limite di 50.000 EURO, di norma occorre redigere: la perizia di stima dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici, elenco prezzi.

- per i lavori affidati per cottimi, superiori a 50.000 e fino 200.000 EURO, sarà redatta una perizia di spesa contenente:

a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;

- b) il capitolato speciale/Foglio di patti e condizioni con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
- c) il computo metrico;
- d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

Il Responsabile del Settore o Servizio competente potrà stabilire per i lavori di importo superiore a 50.000,00 Euro aventi particolare complessità, di eseguire i lavori sulla scorta di un progetto esecutivo anziché della perizia di spesa.

Nel caso di affidamento diretto dei lavori - per importi inferiori a 10.000 EURO – tenuto conto del carattere fiduciario del rapporto, la perizia di stima, a giudizio del Responsabile del Settore o Servizio competente, può essere sostituita dal preventivo della ditta, cui verrà inviata la conferma d'ordine ad esecutività della determinazione di affidamento. Il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire il rapporto e l'esecuzione dei lavori.

ART. 7 - QUALIFICAZIONE

Ai fini della qualificazione:

- per importi inferiori a 20.000 Euro:
 - i requisiti di ordine generale, sono dimostrati mediante la produzione di autocertificazione contenente la dichiarazione dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
 - i requisiti attestanti la capacità economica – finanziaria e la capacità tecnica – organizzativa, sono dimostrati attraverso la produzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- per importi superiori a 20.000 Euro:
 - i requisiti di ordine generale, sono dimostrati mediante la produzione di autocertificazione contenente la dichiarazione dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
 - i requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono dimostrati come previsto dal medesimo decreto (art. 28 o attestazione S.O.A.).
- per importi superiori a 150.000 Euro:
 - i requisiti di ordine generale, sono dimostrati mediante la produzione di autocertificazione contenente la dichiarazione dell'inesistenza delle

cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

- i requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono dimostrati tramite attestazione S.O.A.

ART. 8 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Nel caso di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta l'acquisto di materiale e l'assunzione dei noleggi può essere effettuato secondo le procedure stabilite nel regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia. Si intende per acquisto anche quello con posa in opera quando l'onere della posa risulti inferiore all'importo del materiale da acquistare e, comunque per tutti quegli acquisti in cui la posa risulti come effetto "dovuto" dell'acquisto.

Nel caso di esecuzione dei lavori mediante cottimi, fermo restando il limite di 200.000 Euro, l'affidamento viene effettuato mediante procedura negoziata previa indagine di mercato tra almeno 5 (cinque) soggetti esterni (salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero) in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori come precisato al precedente art. n. 7.

Le ditte sono invitate contemporaneamente a presentare l'offerta; la stazione appaltante negozia, con la ditta che ha offerto le condizioni più vantaggiose, il contratto.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico-organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a 20.000 EURO è possibile procedere all'affidamento diretto ad impresa individuale o collettiva di fiducia. E' possibile procedere altresì all'affidamento diretto dei lavori per importi superiori a 20.000 EURO qualora sussistano ragioni di urgenza o somma urgenza, dichiarate tali dal Responsabile del procedimento, o nel caso di specialità dei lavori tali da richiedere particolare perizia o particolare tecnica di esecuzione.

ART. 9 - ATTO DI AFFIDAMENTO

La realizzazione dei lavori in economia mediante cottimo è disposta dal Responsabile del Settore o Servizio competente con proprio atto a contrattare. Dopo l'esperimento della procedura negoziata previa indagine di mercato di cui al precedente articolo, nonché dopo l'approvazione definitiva dell'affidamento, la regolarizzazione dell'esecuzione per cottimo avviene mediante stesura e sottoscrizione dell'"atto di cottimo", contenente gli elementi essenziali di cui al comma 3° art. 144 del DPR. 554/99.

Nei casi di affidamento diretto di importo inferiore o uguale a 10.000 euro, avendo lo stesso carattere e natura fiduciaria, l'atto di cottimo può essere sostituito dalla sottoscrizione dell'offerta/preventivo e/o della conferma d'ordine.

Nei casi di affidamento mediante cottimo, avente importo compreso tra i 10.000 euro ed i 25.000 euro, il contratto potrà essere stipulato sottoforma di scrittura privata registrata.

Per i cottimi di importo superiore a 25.000 euro si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa mediante atto pubblico.

Le spese contrattuali sono a carico del contraente; sono dovuti i diritti di segreteria solo nel caso di contratto in forma pubblica amministrativa o mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Segretario comunale.

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo di importo superiore ai 10.000 euro, a presentare la cauzione definitiva nei termini stabiliti dall'art. 30 della Legge 109/1994, al netto degli oneri fiscali.

Per questi stessi contratti, dato il loro contenuto valore economico, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

A quest'ultima garanzia, ove necessario, si farà fronte attingendo dalla cauzione definitiva essendo questa rivolta a garantire tutte le forme di inadempimento contrattuale.

Le ditte esecutrici sono tenute a prestare le altre garanzie e coperture assicurative di cui all'art. 30 della Legge 109/94 nei casi specificamente previsti nella lettera di invito.

L'atto di cottimo deve indicare:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo

- le condizioni di esecuzione
 - il termine di ultimazione dei lavori
 - le modalità di pagamento
 - le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
- Ogni atto di affidamento lavori di cui al presente regolamento, dovrà essere comunicato alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza e vigilanza.

ART. 10 – LAVORI D’URGENZA

In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un’apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell’autorizzazione per l’esecuzione.

ART. 11 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 10, l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore o Servizio competente che provvede alla approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.

Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Responsabile del Settore o Servizio competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato fino a quel momento.

ART. 12 - PUBBLICITA'

L'affidamento dei lavori tramite cottimo è soggetto a post - informazione nel rispetto della normativa vigente.

ART. 13 - PERIZIA SUPPLETIVA

Fermo restando il limite massimo di importo di lavori 200.000 EURO, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori in economia necessiti redigere una perizia di variante, l'ammissibilità della stessa dovrà essere attestata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento e per la sua approvazione si dovrà procedere nel modo che segue:

- nel caso in cui l'importo della perizia trovi copertura all'interno del Quadro Economico dei lavori precedentemente approvato dall'Organo competente, l'approvazione della stessa viene demandata al RUP che a tal fine potrà quindi utilizzare anche le eventuali somme derivanti dal ribasso d'asta.
- nel caso in cui l'importo della perizia sia superiore a quanto previsto nel Quadro Economico iniziale, l'approvazione della stessa spetterà all'Organo che ha approvato il progetto.

ART. 14 – CONTABILITA' E LIQUIDAZIONI

Per la contabilità dei lavori in economia si seguono di norma le disposizioni degli articoli del Titolo XI - Capo II del DPR. 554/99.

Nel caso di acquisti di materiali e noleggi necessari per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta e per i lavori affidati direttamente, vista la modesta entità ed il carattere fiduciario dell'affidamento, la contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione di visto del Direttore dei lavori sulla fattura di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei lavori, che tengono conto del lavoro o fornitura effettivamente eseguiti.

ART. 15 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per i lavori in amministrazione diretta, gli acquisti di materiali e noli necessari per l'esecuzione dei lavori si intendono regolarmente eseguiti con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori e la relativa liquidazione della spesa indicata in fattura.

Per i lavori eseguiti mediante cottimo, la regolare esecuzione dei lavori, viene attestata mediante la redazione e la successiva approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

Per i lavori affidati direttamente, vista la modesta entità degli stessi ed il carattere fiduciario dell'affidamento, il certificato di regolare esecuzione, può essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa; in questi casi inoltre la dichiarazione liberatoria degli Istituti previdenziali ed assicurativi può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa che attesti di essere in regola in materia di contributi obbligatori e di tutto quanto previsto dalle leggi vigenti.

ART. 16 – PIANI DI SICUREZZA

Qualora necessario in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, come previsto dall'art. 31 della Legge 109/94 e dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

Spetterà sempre e comunque all'impresa titolare del contratto di cottimo, redigere il Piano Operativo di Sicurezza e garantire la sicurezza dei propri lavoratori in base alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 17 - COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA

Quando la realizzazione dei lavori è effettuata previa indagine di mercato, l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è svolta da una Commissione ristretta, così composta:

- Dirigente del Settore competente, che la presiede;
- Responsabile del servizio competente, in qualità di membro esperto;
- Istruttore Tecnico appartenente al Settore competente, in qualità di membro esperto e segretario verbalizzante.

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le vigenti

disposizioni in materia di lavori pubblici e contratti della pubblica amministrazione.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

Sono abrogate le disposizioni del Regolamento dei lavori, servizi e provviste in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/94 e successive modifiche ed integrazioni, e tutte le altre disposizioni incompatibili con le norme definite dal presente Regolamento.